

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2003

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOZIA, SCARLATO, AMABILE, CHIRICO, LETTIERI*Presentata il 17 settembre 1980*

Istituzione della Corte di appello di Salerno e aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di istituzione della Corte di appello autonoma di Salerno trova riscontro sia in analoghe autorevoli iniziative legislative sia in un complesso di condizioni obiettive largamente rappresentate dagli organismi espressivi delle necessità e delle istanze delle popolazioni interessate. È opportuno precisare, in primo luogo, che sono pendenti davanti alla Camera dei deputati le proposte di legge n. 366 (onorevole Gargani), n. 576 (onorevole Napoletano) e n. 1226 (onorevole Conte Carmelo), le quali, sia pure con sfumature e spesso anche con impostazioni diverse, si fanno lodevolmente carico di un problema fortemente sentito, di cui da più parti e da tempo si auspica la soluzione.

La premessa storica da cui si parte è la legge 1° marzo 1968, n. 172, che istituì in Salerno una sezione distaccata della corte di appello di Napoli con giurisdizione sui tribunali di Salerno e di Vallo della Lucania, già dipendenti da quella corte, nonché sul tribunale di Sala Consilina, già dipendente dalla corte di appello di Potenza. La realizzazione di tale sezione, nel volgere di poco più di un decennio,

è andata al di là delle stesse previsioni di chi, magistratura, foro, enti locali, organismi sociali, l'avevano auspicata e voluta. Come è stato già rilevato nelle relazioni alle citate proposte di legge, nel corso degli anni sono stati istituiti il tribunale e la sezione di Corte di appello per i minorenni, la sezione istruttoria penale, la sezione di Corte di assise di appello, la sezione agraria e del lavoro, la sezione di sorveglianza; è stato notevolmente aumentato l'organico, che conta oggi tre presidenti, tredici consiglieri, un avvocato generale e tre sostituti procuratori generali; si è registrato un progressivo aumento del volume degli affari sia civili che penali, tale da superare largamente non solo quello di ogni altra sezione, ma anche quello di molte Corti autonome.

A monte di tale incalzante processo di espansione, si colloca la realtà di una provincia che è una delle maggiori d'Italia per popolazione e territorio e presenta indici notevoli di sviluppo nelle attività economiche sia tradizionali (agricoltura, commercio, artigianato) sia attinenti a settori (industria e turismo) che coinvolgono interessi sempre più vasti delle comunità

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

locali. Di qui i voti espressi dal Consiglio comunale di Salerno, dall'amministrazione provinciale e dalla regione Campania, nonché le fervide sollecitazioni dei consigli degli ordini degli avvocati e procuratori di Salerno, Vallo della Lucania e Sala Consilina. Da tutti si è sottolineata l'incongruità del permanere di un'aggregazione, quella alla Corte di appello di Napoli, che oramai non ha più ragione di essere sia per motivi funzionali che territoriali, in quanto il riconoscimento della autonomia della Corte di Salerno, oltre che formalizzare una realtà di fatto già esistente, contribuirà esso stesso a realizzare un migliore riequilibrio ed un più organico assetto degli uffici giudiziari napoletani e salernitani. E ciò senza alcun onere per lo Stato, in quanto ben poco o nulla andrà ad aggiungersi per quel che riguarda organici, servizi e strutture, all'attuale consistenza della sezione di Salerno. È per questi motivi, ma soprattutto « considerato il notevole carico degli affari giudiziari », che il consiglio superiore della magistratura ha deliberato, in data 7 febbraio 1979, di esprimere parere favorevole alla istituzione della Corte di appello di Salerno.

Il provvedimento legislativo che si propone tiene conto, poi, dell'esigenza di aggregare la pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina e quindi all'istituenda Corte di appello di Salerno, sottraendola alla competenza del tribunale di Lagonegro, a sua volta ricadente nella giurisdizione della Corte di appello di Potenza. È appena il caso di sottolineare l'abnormalità dell'attuale situazione, più volte denunciata da magistratura, foro ed enti locali, che vede questo mandamento aggregato ad un tribunale e ad una Corte di altra provincia, mentre i collegamenti viari, autostradali e ferroviari rendono di gran lunga più agevole il raggiungimento, da Sapri, sia di Sala Consilina, sia di Salerno.

Tanto premesso, va comunque rilevato che la presente proposta di legge non vuole essere, e non è, meramente ripetitiva rispetto a quelle già pendenti davanti

alla Camera dei deputati, pur identificandosi in molte parti essenziali di esse.

Non sembra, infatti, potersi condividere l'ipotesi di aggregazione anche del tribunale di Avellino alla istituenda Corte di appello di Salerno, come previsto dalla proposta n. 576. La provincia di Avellino pur essendo in parte limitrofa a quella di Salerno, gravita largamente su quella di Napoli e rispetto al capoluogo campano possono dirsi ottimi i collegamenti autostradali e certamente migliori che non con altre città quelli ferroviari. Peraltro non sembra che le categorie interessate e gli organismi professionali di Avellino abbiano mai sollecitato l'aggregazione del loro tribunale alla Corte di Salerno.

Del pari, non è condivisibile l'ipotesi di aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Vallo della Lucania, come dalla proposta di legge n. 1226. I collegamenti viari tra Sapri e Vallo sono ben più disagiati che non quelli tra Sapri e Sala Consilina, al cui tribunale detta pretura aveva sempre appartenuto fino alla sua soppressione. L'aggregazione al tribunale di Lagonegro era stata, pertanto, un fatto del tutto occasionale che va opportunamente rimosso stante la ricostituzione, oramai da anni, del tribunale di Sala Consilina.

Viene stabilito nella presente proposta, che gli affari giudiziari eventualmente ancora pendenti davanti alla Corte di appello di Napoli e devoluti alla competenza territoriale della Corte di appello di Salerno, nonché quelli pendenti davanti al tribunale di Lagonegro e devoluti, a seguito dell'aggregazione della pretura di Sapri, alla competenza territoriale del tribunale di Sala Consilina, siano attribuiti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, rispettivamente alla cognizione della nuova Corte di appello autonoma e del tribunale di Sala Consilina. Non si è ritenuto, invece, di richiamare le previsioni di cui ai secondi commi degli articoli 4 e 6 della proposta di legge n. 576, non sembrando opportuno sottrarre taluni affari, sia pure in fase procedurale avanzata, alla cognizione del nuovo giudice naturale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita la Corte di appello di Salerno con giurisdizione sui territori compresi nelle circoscrizioni dei tribunali di Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania.

ART. 2.

Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della Corte di appello di Salerno, nonché a stabilire la data di inizio dell'attività della Corte stessa.

ART. 3.

La pretura di Sapri è aggregata al tribunale di Sala Consilina.

ART. 4.

Gli affari giudiziari eventualmente ancora pendenti davanti alla Corte di appello di Napoli e devoluti per ragioni di territorio, con la presente legge, alla competenza della Corte di appello di Salerno, sono attribuiti di ufficio alla cognizione di quest'ultima con decorrenza dalla data di inizio del suo funzionamento.

Gli affari giudiziari traenti ragione dalla pretura di Sapri, pendenti davanti al tribunale di Lagonegro e devoluti, a seguito dell'aggregazione di cui all'articolo precedente, alla competenza per territorio del tribunale di Sala Consilina, sono attribuiti di ufficio alla cognizione di quest'ultimo alla data di entrata in vigore della presente legge.